



GLI ADEMPIMENTI A CARICO DEL PUNTO VENDITA

Il legale rappresentante del punto di vendita è la persona deputata a presiedere ed eseguire, nel corso dello svolgimento dell'attività lavorativa, le attività di identificazione della clientela.

Il titolare del punto vendita può conferire tale mandato a terzi. In particolare, qualora voglia delegare taluno dei suoi collaboratori per l'identificazione dei Clienti ai fini antiriciclaggio, dovrà comunicare a CartaLIS IMEL S.p.A. i soggetti che intende delegare, tramite apposita funzionalità presente sul **Portale Rivenditori**.

I collaboratori che il titolare del punto vendita avrà indicato sul Portale Rivenditori dovranno sostenere un percorso formativo, al superamento del quale sarà conseguito apposito attestato da conservare presso l'esercizio. Una volta in possesso dell'attestazione di superamento del corso di formazione, il collaboratore potrà essere delegato alle operazioni di identificazione della Clientela ai fini antiriciclaggio. Tale delega viene conferita dal titolare del punto vendita digitando il tasto «**abilita**» presente nell'area riservata del Portale Rivenditori. Analoga comunicazione dovrà essere fornita per i casi di **revoca** dell'incarico per qualsivoglia ragione intervenuta, a titolo esemplificativo: licenziamento, dimissioni, malattia.

La delega potrà essere revocata dal titolare del punto vendita digitando il tasto «**disabilita**» presente nell'area riservata del Portale Rivenditori.

Il numero dei soggetti **delegati abilitati** non potrà **mai essere superiore a due** per ogni Punto Vendita. CartaLIS si riserva di effettuare controlli in merito a quanto qui previsto.

L'attività di "identificazione della clientela", quindi, deve essere effettuata solo dal Titolare del Punto Vendita convenzionato, oppure dal delegato.

Così come definito nel contratto di convenzionamento per l'erogazione dei servizi di CartaLIS, nel caso di sostituzione del gestore del Punto Vendita per cessione dell'attività derivante da vendita o donazione, il nuovo gestore del Punto Vendita dovrà convenzionarsi nuovamente a suo nome con la società CartaLIS IMEL S.p.A.

Ogni collaboratore, delegato dal titolare del punto vendita a presiedere le attività di identificazione della clientela, dovrà sostenere e superare un adeguato percorso formativo prima di poter eseguire le operazioni di ricarica e attivazione della carta prepagata.



Obbligo di identificazione e registrazione

Per adempiere all'obbligo di "identificazione della clientela" e di "registrazione" dei titolari di carte prepagate ricaricabili il titolare del Punto Vendita, oppure il delegato, deve svolgere le seguenti attività:

1. per l'obbligo di "identificazione della clientela", richiedere al cliente che chiede l'emissione della carta prepagata l'esibizione **in originale** di un documento di riconoscimento valido e del Codice Fiscale
2. per l'obbligo di registrazione, inserire i dati anagrafici del cliente e tutti gli ulteriori dati necessari per l'emissione della carta prepagata attraverso l'apposito terminale.

In particolare, i dati da acquisire, ai fini dell'identificazione, sono:

- Dati identificativi del soggetto che compie l'operazione;
- Codice Fiscale;

Per acquisire i dati identificativi dei soggetti, persone fisiche, di cui sopra, vengono ritenuti validi i seguenti documenti emessi in Italia:

- Carta d'identità
- Patente di guida
- Passaporto

ATTENZIONE:

Ti ricordiamo di rispettare la procedura di "identificazione" del richiedente la carta tramite il codice fiscale e l'originale di un documento d'identità in corso di validità emesso in Italia tra quelli previsti sul terminale, così come previsto nel contratto con noi sottoscritto, nei corsi di formazione, nel manuale operativo e nelle nostre comunicazioni precedenti. **L'utilizzo di fotocopie dei documenti, di documenti scaduti o contraffatti, o l'attivazione in assenza del richiedente** implica oltre ad una serie di disagi per il cliente (blocco carta), per CartaLIS e per te (reclami, proteste, etc), anche **RISCHI LEGALI SIA CIVILISTICI CHE PENALI**.

Segnalazione delle operazioni considerate sospette

Un'attività di fondamentale importanza per i Punti Vendita convenzionati è quello di segnalare a CartaLIS tutti i comportamenti considerati sospetti ai fini della normativa antiriciclaggio.



La segnalazione è obbligatoria, deve essere fatta senza ritardo e deve permettere, se possibile, il blocco dell'operazione ritenuta sospetta. Il sospetto può essere desunto dalle caratteristiche, entità, natura dell'operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate. Si ricorda che, a norma di legge, è garantita la massima riservatezza dell'identità delle persone che effettuano la segnalazione pertanto il soggetto segnalante non figurerà in nessun caso nella segnalazione finale all'UIF, al quale sarà resa nota solamente la struttura di appartenenza (in questo caso CartaLIS).

In presenza di un'operazione anomala il Punto Vendita è tenuto quindi a:

1. vagliare attentamente le operazioni compiute dal Cliente;
2. segnalare tempestivamente il comportamento sospetto al Responsabile Aziendale Antiriciclaggio, mediante la predisposizione dell'apposito modulo (cfr. Allegato 1) e l'inoltro di copia dello stesso con mail all'indirizzo **moduliaml.cartalis@gtech.com**.

La società CartaLIS ha comunque previsto e posto in essere dei controlli per evitare e prevenire eventuali operazioni di riciclaggio di denaro.

Individuazione delle operazioni sospette

La Banca d'Italia ha emanato una serie di indicatori di anomalia al fine di agevolare la valutazione da parte degli operatori sugli eventuali profili di sospetto di riciclaggio. Obiettivo degli indicatori è quello di ridurre i margini di incertezza connessi con le valutazioni soggettive. Per quanto riguarda le Carte prepagate emesse da CartaLIS, un indice di anomalia è rappresentato dal versamento di importi elevati di contante per l'avvaloramento delle Carte di moneta elettronica oppure l'utilizzo di moneta elettronica, per importi e frequenza, non coerenti con l'attività lavorativa o professionale svolta dal cliente. Banca d'Italia fornisce, inoltre, altri indici che pur non riguardando la natura o le caratteristiche delle operazioni, possono denotare alcune operazioni sospette; tali indici fanno riferimento al comportamento adottato dalla clientela.

Di seguito si fornisce un elenco, non esaustivo, di alcuni comportamenti che possono essere considerati "anomali":

- clienti che non vogliono, o si dimostrano riluttanti a fornire le informazioni richieste ovvero forniscono informazioni false o contraffatte per l'esecuzione dell'operazione, come ad esempio le proprie generalità per l'identificazione;
- clienti che chiedono di cambiare l'operazione perché l'operazione inizialmente richiesta prevede l'identificazione del soggetto (ad esempio un cliente che richiede una carta Lottomaticard ma rinuncia all'acquisto quando gli vengono richiesti i documenti per l'identificazione);



- clienti in difficoltà economica che effettuano versamenti di elevato ammontare senza dare giustificazioni plausibili in merito alla provenienza dei fondi.
- Clienti che effettuano operazioni con configurazione illogica o economicamente svantaggiose (ad esempio: improvvisa estinzione anticipata di un rapporto contrattuale, specie se effettuata dopo poco tempo dalla stipula oppure la presenza di numerosi rapporti presso il medesimo intermediario).
- Operazioni che risultano non coerenti - anche per gli strumenti utilizzati – con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del cliente (ad esempio operazioni di notevole importo effettuate da clienti che non risultano svolgere un'attività economicamente rilevante ovvero che risultano in situazione di difficoltà economica o finanziaria).
- Utilizzo ripetuto, ingiustificato e/o per importi rilevanti di denaro contante, specie qualora implichi il ricorso a banconote di elevato taglio (ad esempio versamento significativo di denaro contante non riconducibile all'attività svolta dal cliente oppure prelievamento di contante per importi particolarmente significativi).
- Ricorso a tecniche di frazionamento dell'operazione con presumibili finalità elusive degli obblighi di identificazione della clientela o di registrazione (ad esempio frequenti operazioni per importi di poco inferiori ai limiti di legge, soprattutto se effettuate in contanti).